

DATA: 17/02/2021

PROT.: 51/2021

Spett.le
Regione Puglia
in persona del Presidente della G.R. p.t.
Lungomare N. Sauro, 33
70121 – BARI (BA)

PEC: *segreteria generale presidente@pec.rupar.puglia.it*
PEC: *presidente.regione@pec.rupar.puglia.it*

Spett.le
Assessore all'Ambiente
Via Gentile, 52
70125 – BARI (BA)

PEC: *assessore.ambiente.regione@pec.rupar.puglia.it*
PEC: *assessore.ambiente.territorio@regione.puglia.it*
PEC: *servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it*

Spett.le
Assessore al Bilancio
Via Gentile, 52
70125 – BARI (BA)

PEC: *assessore.bilancio.regione@pec.rupar.puglia.it*
PEC: *servizio.bilancio.ragioneria@pec.rupar.puglia.it*

1

Spett.le
Dipartimento Mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
in persona del Direttore p.t.
Via Gentile, 52
70125 – BARI (BA)

PEC: *serv.rifutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it*

Spett.le
Servizio Attività Estrattive
in persona del Dirigente p.t.
Via Gentile, 52
70125 – BARI (BA)

PEC: *serv.rifutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it*

Spett.le
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
in persona del Dirigente p.t.
Via Gentile, 52
70125 – BARI (BA)

PEC: *serv.rifutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it*

Oggetto: *Deliberazione della Giunta Regionale 18 giugno 2020, n. 936 L.R. 5/7/2019, n.22 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva"–art.5– Commissioni tecniche comunali per attività estrattive, approvazione modello di regolamento e incentivi per la costituzione".*

Segnalazione urgente.

I sottoscritti Arch. Cosimo Damiano Mastronardi, Prof. Ing. Vitantonio Amoruso, Geol. Salvatore Valletta, nelle rispettive qualità di Presidente dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, e di Presidente dell'Ordine dei Geologi della Puglia, espongono quanto segue.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 03/07/2020 veniva pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale 18/06/2020, n. 936, indicata in oggetto, recante "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva" ai sensi della L.R. 5/7/2019, n. 22.

Tale DGR precisa che «Il Consiglio Regionale della Puglia, con Deliberazione n.274/2019 del 11.06.2019, ha approvato la legge regionale 5 luglio 2019, n.22 recante "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva" pubblicata sul B.U.R.P. n.76 del 08.07.2019. La legge regionale n.22/2019 ha operato una redistribuzione delle competenze in materia di attività estrattive rispetto al precedente assetto, che vedeva la Regione accentrare tutte le competenze del settore in riferimento alle autorizzazioni, alle attività di vigilanza e alla pianificazione e programmazione.

A seguito dell'entrata in vigore della predetta legge regionale le competenze in materia di autorizzazione, vigilanza e polizia mineraria delle attività estrattive sono state demandate ai Comuni.

Alla luce della delega delle mansioni in materia di autorizzazione, vigilanza e polizia mineraria ed in ragione della peculiare complessità e specificità delle competenze delegate, **la legge regionale n.22/2019 all'art.5 prevede che i Comuni, anche in forma associata, costituiscano una Commissione tecnica delle attività estrattive** che, secondo quanto indicato al comma 1, [...] *svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi la definizione di pareri tecnici intermedi sulle proposte dei progetti di coltivazione e recupero di cava, nell'ambito delle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 9, 13, 14 e 22, nonché attività di supporto tecnico e giuridico nell'ambito delle procedure connesse alla vigilanza sulle attività estrattive di cui agli articoli 29 e 30* [...].

A far data dal 23 luglio 2019, data di entrata in vigore della legge regionale n.22/2019, numerosi Comuni hanno rappresentato la carenza, nell'organico comunale, di figure tecniche in possesso di specifiche competenze in materia di attività estrattive e pertanto la indifferibile necessità di istituire la Commissione tecnica delle attività estrattive quale strumento di supporto tecnico e giuridico alle attività di cui al richiamato comma 1 dell'art.5.

Più Comuni hanno inoltre rappresentato al Servizio regionale Attività Estrattive **l'esigenza di un documento di orientamento**, recante indicazioni per l'istituzione delle commissioni tecniche delle attività estrattive, che definisca, tra l'altro, competenze, modalità di funzionamento e i compensi per i componenti esterni.

Risulta pertanto urgente **fornire ai Comuni un modello di regolamento che rappresenti uno strumento utile di orientamento per l'istituzione delle commissioni tecniche delle attività estrattive e che definisca, tra l'altro, competenze, modalità di**

funzionamento e compensi per i componenti esterni, avviando al contempo le procedure per gli incentivi economici annuali a favore dei Comuni per l'istituzione delle Commissioni tecniche delle attività estrattive».

Ciò premesso, la menzionata DGR approvava il *“Modello di regolamento recante indicazioni per l'istituzione delle Commissioni tecniche delle attività estrattive previste dall'art.5 della legge regionale n.22/2019”*, che definisce le competenze, le modalità di funzionamento ed i compensi ai componenti esterni.

In particolare, l'art. 9 del predetto Modello di Regolamento, rubricato *“Compenso spettante ai componenti esterni della Commissione”*, prevede che:

“1. I componenti esterni della Commissione percepiscono un compenso lordo, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, pari ad € 60,00 per la partecipazione ad ogni singola seduta.

2. Il compenso non spetta ai componenti appartenenti ai ruoli di pubbliche amministrazioni.

3. I compensi di cui al comma 1 spettano anche ai componenti occasionali della commissione, siano essi stati invitati nella qualità di componenti esterni non facenti parte della composizione ordinaria della commissione stessa ovvero quali esperti supplenti secondo quanto specificato al comma 3 dell'art.8.

4. Il rimborso delle spese di viaggio per attività di sopralluogo disposte dal Presidente della Commissione ed effettuate con proprio mezzo, avviene sulla base di un costo quantificato in € 0,25 a seguito di specifica richiesta corredata da autocertificazione della distanza percorsa”.

Gli Iscritti agli Ordini presieduti dai sottoscritti, in ragione delle specifiche competenze professionali rispettivamente possedute, sono spesso chiamati a fare parte delle predette Commissioni tecniche delle attività estrattive.

Si tratta di organi consultivi a spiccato contenuto tecnico - professionale, il cui ruolo è di grande rilevanza per il buon esito dei procedimenti amministrativi nell'ambito dei quali sono chiamati ad intervenire.

Ed è proprio in virtù di questo che gli scriventi esprimono viva preoccupazione per le surriportate previsioni relative ai compensi contenute nel Modello di Regolamento di cui alla DGR in oggetto, dal momento che trattasi di importi assai esigui, che finiscono per svilire la professionalità dei componenti delle Commissioni *de quibus* in generale.

E ciò a maggiore ragione, in quanto detti compensi sono previsti in un Modello di Regolamento destinato ad essere utilizzato quale riferimento da parte di tutti i Comuni: ad esempio, più di un'Amministrazione ha già adottato la pedissequa applicazione dei criteri regionali.

Ad es., il Comune di Ceglie Messapica, ha riportato i contestati parametri nel proprio *“Avviso pubblico per la selezione di n. 4 professionisti per la costituzione della commissione locale per le attività estrattive”* adottato dalla 4^a AREA Ambiente, Protezione Civile e Attività Produttive, Prot. n. 0000165 del 04-01-2021.

Anche il Comune di Apricena ha pubblicato analogo Avviso pubblico, prot. 1315 del 25/01/2021, per una manifestazione di interesse alle candidature per la commissione in parola, e, infine, il Comune di Acquaviva delle Fonti, ha pubblicato Avviso pubblico del 2/02/2021 per la selezione di 4 componenti esterni.

I compensi previsti dal menzionato art. 9 cit., sono palesemente irrisori e comunque non conformi al **principio dell'equo compenso**, che, come noto, deve essere applicato a tutte le prestazioni erogate dai professionisti iscritti ad Ordini e Collegi.

Detto principio è stato introdotto nell'Ordinamento italiano con l'emanazione del D.L. n. 148/2017, convertito in Legge n. 172/2017; in seguito, la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27/12/2017, n. 205), ai commi 487 e 488 dell'unico articolo, ha esteso la disciplina originariamente prevista per i soli Avvocati anche alle prestazioni degli altri professionisti di cui all'art. 1 della Legge 22/05/2017 n. 81, ivi compresi gli iscritti agli Ordini ed ai Collegi.

Ebbene, per potersi ritenere “equo”, il compenso deve essere necessariamente proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione resa, oltre che conforme ai parametri applicabili al lavoratore interessato.

Nella specie, più precisamente, i compensi previsti al comma 1 per la partecipazione alle sedute della Commissione Tecnica sono davvero esigui, soprattutto se posti in relazione con le molteplici competenze specialistiche richieste ai professionisti componenti la Commissione stessa, ed alle responsabilità che i medesimi assumono.

Al comma 3, poi, in violazione non solo dei principi giuridici vigenti ma anche del buon senso, è addirittura negato qualsiasi compenso ai componenti appartenenti ai ruoli di Pubbliche Amministrazioni: non si comprende, invero, secondo quali criteri si possa ipotizzare *ab origine* di non remunerare l'attività svolta in seno alla Commissione Tecnica da un pubblico dipendente, dal momento che trattasi di attività **ulteriore** rispetto a quella coperta dallo stipendio già percepito.

Tanto premesso, si evidenzia che dette clausole, proprio in ragione della non equità del compenso pattuito, si rivelerebbero a stretto rigore affette da nullità *ex art.* 13 bis, L. n. 247/2012.

Con la precisazione che la nullità, secondo le previsioni della norma appena richiamata, opera solo a vantaggio del professionista, mentre il rapporto giuridico rimane valido per le restanti pattuizioni. Dunque, qualora un Giudice venisse chiamato a valutare la vessatorietà e la non equità del compenso, una volta che le abbia accertate potrà dichiarare la nullità della clausola e determinare un compenso proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione resa, oltre che conforme ai parametri applicabili al lavoratore interessato.

Ciò esporrà i Comuni che richiameranno i compensi di cui al Modello di Regolamento al rischio di molteplici contenziosi da parte dei componenti delle Commissioni che non dovessero ritenersi adeguatamente remunerati, con alta probabilità di soccombenza per le PP.AA.

E comunque, a prescindere dai rilievi giuridici appena illustrati, la previsione di compensi (e rimborsi spese) così irrisori finirà per ledere proprio i Comuni, dal momento che di certo le professionalità più qualificate non saranno interessate a far parte delle Commissioni Tecniche a fronte di una remunerazione del tutto inadeguata.

Con la presente comunicazione, pertanto, si chiede alle SS.VV., per i motivi dianzi esposti, di voler considerare l'opportunità di modificare l'art. 9 del “Modello di regolamento recante indicazioni per l'istituzione delle Commissioni tecniche delle attività estrattive previste dall'art.5 della legge regionale n.22/2019” nel senso di:


- a) aumentare e dunque rendere equi i compensi previsti al comma 1 prevedendo anche il rimborso per le spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni di Commissione;
- b) quanto al comma 2, prevedere la corresponsione di un compenso, altrettanto equo nel quantum, in favore dei componenti appartenenti ai ruoli di Pubbliche Amministrazioni.

Certi di un favorevole riscontro, porgiamo distinti saluti.

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi



Prof. Ing. Vitantonio Amoruso



Geol. Salvatore Valletta

